

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2022.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2021.

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 2 marzo 2022, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2021, pari a +0,0%;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed è pari a euro 1.769,04 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2022

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

22A03648

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2022.

Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 2017, concernente: «Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891, per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare il punto 3 dell'art. 1, che stabilisce che «Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro Strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di



programmi operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2021, n. 339387, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;

Visto l'atto di intesa n. 111/CSR dell'8 luglio 2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che sancisce l'intesa sullo schema di decreto relativo alle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi e «prende atto dell'impegno del MIPAAF per un successivo approfondimento con la Commissione europea circa le effettive implicazioni della proroga della vigente Strategia al 2025»;

Vista la nota 350461 del 20 agosto 2021 con la quale il Ministero conferma che «l'attuale Strategia nazionale, eventualmente prorogata fino al 31 dicembre 2025, dopo il 1° gennaio 2023 si applicherà esclusivamente ai programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e oggetto della richiesta di cui all'art. 6 (3b), lettera c) del regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

Vista la nota Ares (2021)6477348 del 21 ottobre 2021, con la quale la Commissione ribadisce che le organizzazioni di produttori possono decidere di continuare fino alla scadenza naturale i programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sulla riforma della PAC e che lo Stato membro non può impedire tale decisione;

Considerato che l'allegato tecnico al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, al capitolo 1, stabilisce che la Strategia nazionale si «applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe da definire sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria»;

Considerato che i programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sulla riforma della PAC scadono il 31 dicembre 2025;

Tenuto conto della nota Ares (2022)900036 dell'8 febbraio 2022, con la quale la Commissione fornisce delle note esplicative in merito al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che completa il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a taluni tipi di interventi;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare fino alla data del 31 dicembre 2025 la validità della Strategia nazionale adottata con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'allegato al decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969

1. Alla sezione I, il testo del capitolo 1 «Durata della strategia nazionale», è sostituito dal seguente:

«La presente strategia si applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni fino al 31 dicembre 2025.

Essa si applica ai programmi operativi approvati in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 727

22A03635

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2022.

Modifica minore del disciplinare di produzione della IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2, e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che è stato pubblicato il documento unico modificato, a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo com-

